





## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: Recepimento dell'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata del 9 giugno 2016, relativa al finanziamento di attività a favore della natalità, attraverso il Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2016 e approvazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di acquisire il parere del Consiglio delle Autonomie Locali in merito all'allegato schema di deliberazione;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e sport, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- Di recepire l'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata del 9 giugno 2016 relativa all'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche della famiglia per l'anno 2016, allegata al presente atto (Allegato 1);
- Di destinare le risorse previste dalla succitata Intesa ad attività a favore della natalità, attraverso misure di sostegno ai servizi per la prima infanzia;
- Di stabilire che l'assegnazione delle risorse avverrà secondo i seguenti criteri e modalità:
  - Il contributo è destinato agli Ambiti Territoriali Sociali per il sostegno dei costi di gestione e di funzionamento dei nidi d'infanzia e dei centri per l'infanzia con e senza pasto e sonno, pubblici e privati convenzionati – limitatamente ai posti in convenzione - sostenuti dai Comuni ricadenti nel proprio territorio;
  - Lo stanziamento è ripartito tra gli ATS in maniera proporzionale alla popolazione residente in fascia di età 0-2 anni;
  - L'erogazione agli Ambiti avverrà successivamente al trasferimento dei fondi alla Regione da parte del Ministero, dopo che lo stesso avrà approvato le modalità di utilizzo della quota stabilite con il presente atto;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Di stabilire che la compartecipazione finanziaria da parte della Regione sarà costituita dalle retribuzioni del personale dedicato e pertanto già a carico delle spese del personale indicate nel bilancio di previsione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Intesa della CU n. 80 del 9 giugno 2016 “Intesa ai sensi dell’art. 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sullo schema di decreto di riparto concernente l’utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2016”;
- LR 9/2003: “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie;
- Regolamento Regionale 13/2004: “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali”.

### MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 17 giugno 2016 sono state ripartite le risorse relative al Fondo per le politiche per la famiglia per l’anno 2016.

In particolare, all’art. 2 del Decreto, vengono individuati i criteri per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome del contributo finalizzato al finanziamento di azioni a favore della natalità.

Per la Regione Marche è previsto un trasferimento di € 198.750,00 con un cofinanziamento del 20% pari a € 39.750,00. La compartecipazione, come richiesto dal decreto di cui sopra, sarà costituita dalle retribuzioni del personale dedicato e pertanto già a carico delle spese del personale indicate nel bilancio di previsione.

Tale finanziamento sarà utilizzato all’interno delle linee di attività della Regione Marche rivolte al sostegno dei servizi per la prima infanzia e verrà ripartito tra gli Ambiti Territoriali Sociali in base alla popolazione residente 0-2 anni, per contribuire ai costi di gestione e di funzionamento dei nidi d’infanzia e dei centri per l’infanzia con e senza pasto e sonno, pubblici e privati convenzionati – limitatamente ai posti in convenzione - sostenuti dai Comuni ricadenti nel proprio territorio;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con DGR n. 1267 del 24/10/2016 è stato richiesto il parere al C.A.L. e alla Commissione Consiliare competente.

La competente Commissione Consiliare ha espresso il proprio parere favorevole n. 46/2016, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 49/2013, con le seguenti raccomandazioni:

1. aumentare in tale anno le risorse, fino alla concorrenza della somma di almeno 5.000.000,00 di euro, per il sostegno dei costi di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia e dei centri per l'infanzia con pasto e sonno pubblici e convenzionati;
2. prevedere misure di risparmio in tali servizi anche incentivando l'accorpamento dei servizi medesimi;
3. includere i nidi domiciliari convenzionati negli stessi benefici finanziari previsti per i servizi suindicati e, comunque, prevedere un bonus per il 2017 da conferire direttamente alle famiglie;
4. presentare alla IV Commissione Consiliare permanente entro il 30 giugno 2017 una relazione in merito all'utilizzo da parte degli Ambiti delle risorse assegnate nell'anno 2016;
5. aggiungere nel dispositivo che "La quota di compartecipazione richiesta ai Comuni capofila degli Ambiti Territoriali Sociali dovrà essere dagli stessi attestata con apposito atto; in assenza di tale atto le risorse loro spettanti saranno utilizzate a compensazione nell'erogazione del contributo relativo all'annualità successiva".

Nell'annualità 2017 si terrà conto delle raccomandazioni sopra riportate, anche a fronte di una effettiva disponibilità di Bilancio e si procederà all'invio della relazione, entro il 30 giugno 2017, circa l'utilizzo delle risorse assegnate agli Ambiti.

L'ultima raccomandazione non può essere recepita in quanto gli Ambiti Territoriali Sociali sostengono la maggior parte della spesa ed è il contributo regionale a rappresentare una compartecipazione ai costi della gestione dei servizi.

Il C.A.L. (Consiglio Autonomie Locali) ha lasciato trascorrere i termini previsti dall'art. 11, comma 3, lettera c) della Legge Regionale n. 4/2007 senza esprimere il proprio parere.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Beatrice Carletti)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Fabrizio Costa)





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 2016, concernente la nomina dell'On.le dott. Enrico Costa a Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2016 con il quale al Ministro senza portafoglio On.le dott. Enrico Costa è conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2016, Reg. n. 579, con il quale all'On.le dott. Enrico Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è conferita la delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia;

VISTO l'art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";

VISTO l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO in particolare il comma 1252 del suddetto articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche della famiglia vengono ripartiti gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 27 febbraio 2008, n.50 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1252 nella parte in cui non prevede che il decreto di riparto debba essere adottato d'intesa con la Conferenza Unificata;

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

VISTO l'articolo 1, comma 412, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", in base al quale la dotazione del più volte detto Fondo per le politiche della famiglia è ridotta nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

CONSIDERATO il rinnovato quadro di interventi normativi in materia di misure per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con particolare riguardo alle disposizioni introdotte con il D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80 e con l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2013, reg.to alla Corte dei Conti il 5 dicembre 2013, reg. n.9, fog. n. 88, con il quale è stato ripartito il Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2013 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettere c) ed e), con cui, tra l'altro, sono stati destinati euro 4.000.000,00 per il finanziamento delle iniziative di conciliazione dei tempi di cura e tempi di lavoro di cui all'art. 9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni ed euro 100.000,00 alla realizzazione della Conferenza Nazionale della Famiglia;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle politiche della famiglia del 29 agosto 2014, reg.to alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2014, reg.ne Prev. n. 2691 con il quale è stato ripartito il Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2014 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lett. a) che, tra l'altro, ha destinato euro 3.000.000,00 per il finanziamento delle predette iniziative di conciliazione dei tempi di cura e tempi di lavoro, ridotti ad euro 2.895.248,00 per effetto di decurtazioni previste dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle politiche della famiglia del 14 ottobre 2015, reg.to alla Corte dei Conti il 9 novembre 2015, reg.ne Prev. n. 2840 con il quale è stato ripartito il Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2015 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lett. a), che, tra l'altro, ha destinato euro 3.104.752,00 per il finanziamento delle menzionate iniziative di conciliazione dei tempi di cura e tempi di lavoro;

CONSIDERATO che, in base alle disposizioni contenute nella citata legge n. 208 del 2015, la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2016 risulta pari ad euro 5.359.227,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2015, con il quale le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, pari ad euro 5.359.227,00 sono state allocate sul cap. 858 "Fondo per le politiche della famiglia" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2016;

PRESO ATTO delle riduzioni apportate al Fondo per le politiche delle famiglia in corso d'anno, pari ad euro 290.609,00;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA*

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri n. 68/BIL del 25 marzo 2016, il quale, tra l'altro, ha disposto una integrazione, pari ad euro 4.100.000,00 sul cap. 858 "Fondo per le politiche della famiglia" per l'anno 2016, concernente le predette risorse non utilizzate di competenza statale;

CONSIDERATO che le risorse stanziare a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, pari ad euro 9.168.618,00 sono da destinarsi, con riferimento all'anno 2016, alla realizzazione di interventi in ambito di politiche familiari individuando in sede di programmazione adeguate modalità di raccordo con le iniziative di competenza regionale;

CONSIDERATO che, per i predetti scopi ed in considerazione della esiguità della richiamata dotazione del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2016, si rende necessario individuare per le ulteriori risorse di competenza statale stanziare in precedenti decreti di riparto del Fondo per le politiche della famiglia non ancora utilizzate, pari ad euro 6.000.000,00, una nuova destinazione più aderente alle recenti innovazioni normative;

CONSIDERATO che occorre individuare, per l'anno 2016, le finalità di utilizzo delle risorse del Fondo medesimo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO, altresì, che occorre stabilire le modalità di ripartizione tra le Regioni della quota spettante alle stesse mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO l'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA l'intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata tenutasi in data .....



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

### DECRETA

#### Art. 1

1. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2016, pari a euro 9.168.618,00 sono integrate, per le motivazioni di cui in premessa, con le risorse non utilizzate, pari ad euro 6.000.000,00, indicate nella premessa medesima.
2. Le risorse di cui al comma 1, ammontanti complessivamente ad euro 15.168.618,00, sono ripartite con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento:
  1. Risorse destinate ad interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale: euro 7.668.618,00;
  2. Risorse destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali: euro 7.500.000,00 per finanziare attività a favore della natalità.

#### Art. 2

1. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, punto 2, dell'articolo 1, sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia autonoma applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali, come da allegata tabella (Allegato I), parte integrante del presente atto.
2. La quota del Fondo per le politiche della famiglia stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 63.000,00 ed euro 61.500,00, è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all'Entrata del bilancio dello Stato al capo X, capitolo 2368, articolo 6.
3. Le Regioni si impegnano a cofinanziare i progetti e/o le attività da realizzare con almeno il 20% del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni e dalle Province autonome per la realizzazione delle citate attività.
4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nella predetta tabella, a seguito di specifica richiesta, da inviare in formato elettronico all'indirizzo [segredipfamiglia@pec.governo.it](mailto:segredipfamiglia@pec.governo.it), nella quale sono indicate le azioni da finanziare a favore della natalità come previste dalle proprie programmazioni regionali, in accordo con le Autonomie locali, nonché la compartecipazione finanziaria di cui al comma 3.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

5. Alla predetta richiesta devono essere allegati :
  - a) copia del provvedimento di programmazione regionale;
  - b) scheda concernente il piano di massima delle attività relative alla realizzazione delle azioni da finanziare comprensive di un cronoprogramma con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione.
6. I finanziamenti alle Regioni saranno erogati in un'unica soluzione alla presentazione della richiesta e della documentazione di cui al comma 5 da inoltrare entro e non oltre il 30 settembre 2016 al Dipartimento per le politiche della famiglia.
7. Gli Uffici del Dipartimento per le politiche della famiglia provvederanno a monitorare la realizzazione dei progetti.
8. Le Regioni comunicano al Dipartimento per le politiche della famiglia tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati ed i progetti e/o le attività finanziate.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

Enrico Costa



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

ALLEGATO I

Famiglia riparto Regioni e PA 2016

	% Reg. FNPS	7.500.000,00
Abruzzo	2,45 %	183.750,00
Basilicata	1,23 %	92.250,00
Calabria	4,11 %	308.250,00
Campania	9,98 %	748.500,00
Emilia Romagna	7,08 %	531.000,00
Friuli Venezia Giulia	2,19 %	164.250,00
Lazio	8,60 %	645.000,00
Liguria	3,02 %	226.500,00
Lombardia	14,15 %	1.061.250,00
Marche	2,65 %	198.750,00
Molise	0,80 %	60.000,00
Provincia di Bolzano *	0,82 %	61.500,00
Provincia di Trento *	0,84 %	63.000,00
Piemonte	7,18 %	538.500,00
Puglia	6,98 %	523.500,00
Sardegna	2,96 %	222.000,00
Sicilia	9,19 %	689.250,00
Toscana	6,56 %	492.000,00
Umbria	1,64 %	123.000,00
Valle d'Aosta	0,29 %	21.750,00
Veneto	7,28 %	546.000,00
	100,00 %	7.500.000,00

Le quote riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili ai sensi dell'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.